

Ozegna

***NORME E DIRETTIVE
CONCERNENTI L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE***



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24/12/2020.

INDICE

Titolo I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile

Articolo 15 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

Articolo 16 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

Articolo 17 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

Titolo II

REGOLAMENTO PER L'AREA MERCATALE

PARTE VI- PREMESSA

Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita

Articolo 22 – Disciplina generale del mercato

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 23 – Tipologia

Articolo 24 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 25 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 – Orario di mercato

Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 29 – Concessione del posteggio

Articolo 30 – Subingresso nel posteggio

Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 33 – Registro degli operatori sul mercato

Articolo 34 – Modalità di registrazione

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

PARTE X – MODALITA' DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

Articolo 38 – Attrezzature di vendita

Articolo 39 – Collocamento delle derrate

Articolo 40 – Divieti di vendita

Articolo 41 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 42 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 43 – Utilizzazione dell'energia elettrica

Articolo 44 – Furti e incendi

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 – Preposti alla vigilanza

Articolo 46 – Delegati o Commissione di mercato

PARTE XII- VENDITA OCCASIONALE

Articolo 47 – Oggetto

Articolo 48 – Finalità

Articolo 49 – Definizioni

Articolo 50 – Individuazione

Articolo 51 – Disciplina generale

Articolo 52 – Criteri di assegnazione degli spazi

Articolo 53 – Modalità di accesso

Articolo 54 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale

Articolo 55 – Utilizzo di energia elettrica e bombole a gas

Articolo 56 – Affidamento a soggetti terzi

Articolo 57 – Tesserini

Articolo 58 – Invio dati

PARTE XIII – NORME FINALI

Articolo 59 – Norme finali

Articolo 60 – Tasse e tributi comunali

Articolo 61 – Sanzioni

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per “D.L.vo 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “autorizzazione di tipo b)” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. L.vo 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposito provvedimento del Sindaco in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. L.vo 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Ozegna, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, s'identifica come un comune appartenente alla rete secondaria (comuni minori) - Il Comune,

sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.L.vo 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie d'aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - *Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche*
 - *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile*
 - *Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche*
 - *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile*
 - *Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi*
 - *Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche*
 - *Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.*
2. Per l'esatta definizione dell'area destinata al commercio su aree pubbliche si rimanda all'allegata planimetria (**Allegato A**)
3. L'attività di vendita che si svolge sulla suddetta area potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione di idoneo provvedimento sindacale. Ciò potrà avvenire anche qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.L.vo 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - Area prospiciente la Chiesa Parrocchiale
 - Nel raggio di 100 m. dal cimitero
 - Str. Provinciali n. 222, n. 53 e n. 51
 - interno centro abitato ad esclusione dell'area P.I.P.
 - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)Può essere esercitato nell'area mercatale nelle giornate in cui non si svolge il mercato
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune.
5. E' fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.L.vo 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e s.i.m., è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente ed è anch'esso tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla vigente normativa.
3. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare l'effettivo stato di produttore agricolo, secondo la vigente normativa.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. L.vo 114/98, il Comune rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Comune rilascia altresì le concessioni ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati. Tali concessioni potranno avere carattere stagionale o temporaneo.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza mensile, stagionale, a cadenza ultramensile del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. L'assegnazione dei posteggi potrà essere condizionata dai settori merceologici e dalla tipologia dei prodotti.
2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie; il settore merceologico d'appartenenza e, ove occorra, esatta descrizione della tipologia dei prodotti posti in vendita;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - L'indicazione d'eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze;
3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b Oggetto del procedimento;
 - c Persona responsabile del procedimento;
 - d Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e Termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne comunica notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Nel caso d'irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso d'incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato d'elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.
7. Nel caso di richiesta d'elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei

medesimi giorni ed orari. In ogni caso non si potranno congiungere posteggi facenti capo a due autorizzazioni diverse.

3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - L'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo B

- 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
- 2 L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante con riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.L.vo 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
- 3 Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4 La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.L.vo 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a** Le generalità del titolare;
 - b** L'indirizzo di residenza;
 - c** Il tipo di autorizzazione;
 - d** Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

- e Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- f Il codice fiscale;
- g La partita I.V.A.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA MERCATALE

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.L.vo 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA MERCATALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.L.vo 114/98

DEFINIZIONE DELL'AREA

Localizzazione: Piazza Umberto I°

Tipologia: Area mercatale con periodicità settimanale nel giorno di martedì

Area riservata: Ai produttori Agricoli

Numero complessivo posteggi: N° 8 posteggi

Individuazione e dimensioni posteggi:

Posteggio n. 1 alimentari d'origine animale m. 7 x 4

Posteggio n. 2 alimentari d'origine animale m. 7 x 4

Posteggio n. 3 alimentari d'origine animale m. 7 x 4

Posteggio n. 4 generi non alimentari m. 8 x 4

Posteggio n. 5 generi alimentari (frutta e verdura) m. 9 x 5

Posteggio n. 6 generi non alimentari m. 8 x 5

Posteggio n. 7 riservato a produttori agricoli stagionali o spuntisti m. 4 x 4

Posteggio n. 8 generi alimentari 9 x 5

Area riservata

Posteggio n. 7 produttori agricoli stagionali o "spuntisti" m. 4 x 4

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile, ultramensile ed in occasione di festività.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche per mercati a cadenza mensile, ultramensile ed in occasione di festività.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 16 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1 Per fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, il Comune può definire specifiche aree indicando motivazioni e date delle manifestazioni con Deliberazioni della Giunta Comunale.

Articolo 17 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.L.vo 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune può determinare l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

PARTE V – Disposizioni Finali

Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi è determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
4. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno sessanta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa. Il Comune, in casi eccezionali e motivati, può ridurre tale termine.
5. La procedura seguirà quanto previsto dalla presente normativa facendo particolare riferimento alla gestione normativa dei mercati.

Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nell'autorizzazione, di norma già determinata in fase di reistituzione o istituzione del mercato o della fiera o d'altra manifestazione commerciale.
2. Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della

concessione, che comprende le attrezzature di vendita, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applicano le sanzioni contemplate dalla vigente normativa sul commercio.

Titolo II

REGOLAMENTO PER L'AREA MERCATALE

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o da altro personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 23 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.L.vo 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area sita in piazza Umberto I (Allegato A) così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 24 – Estremi dell'atto d'istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 5.11.2002.

Articolo 25 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso provvedimento sindacale motivato.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 – Orario di mercato

- 1 L'orario di vendita del mercato è così articolato: dalle ore 8.00 alle ore 13,30 per tutto l'arco dell'anno, anche nel periodo in cui vige l'ora legale.
- 2 Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora e mezza prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
- 3 Gli operatori devono avere installato le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
- 4 Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato almeno due ore dall'inizio delle vendite, in caso d'inosservanza si applicherà la sanzione accessoria del non conteggio della presenza.
- 5 Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato sia coincidente con una festività non si effettuerà mercato salvo eventuale deroga disposta con provvedimento del Sindaco. Allo stesso modo potranno essere stabilite deroghe agli orari di vendita.

Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori

- 1 I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio a tal fine delimitato e per il qual è stata rilasciata apposita concessione.
- 2 Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di pronto soccorso e d'emergenza.

Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.00 alle ore 14,30 della giornata di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area mercatale, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che ciò non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio complessivo occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 29 – Concessione del posteggio

1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
3. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
4. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 30 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non sono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti alla spunta.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte; in caso di interruzione dell'attività, fa fede la data in cui la ditta è ritornata attiva.
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Il titolare di più autorizzazioni che le esibisca alternativamente alla spunta acquisirà la presenza su un'unica autorizzazione.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi in ogni modo i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o no svolgere l'attività, sempre che l'operatore si sia presentato alla spunta con le merci e le attrezzature di vendita.
12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
13. La graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare e, nel caso necessiti, tra i venditori di generi alimentari di origine animale.
14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati è effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
15. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato sarà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso d'ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 33 – Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, per l'area di mercato, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- Le generalità del titolare;
- La tipologia merceologica consentita;
- Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
- Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
- Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- La data di scadenza della concessione del posteggio.
- Su questi registri si annoteranno le presenze e le assenze degli stessi sia giustificate che ingiustificate.

Articolo 34 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.L.vo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con riferimento all'autorizzazione esibita. Conseguentemente è registrato il dato relativo all'autorizzazione annotando le generalità complete del soggetto che ha esibito l'autorizzazione se persona diversa dall'intestatario dell'autorizzazione stessa.
7. I coltivatori diretti possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, purché comunichino preventivamente al Comune il motivo dell'assenza.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, queste non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato sia spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.L.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, Lettera b) del D.L.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo d'assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali e in ogni caso debitamente comprovati.

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono a comunicare i dati delle presenze e assenze degli operatori del mercato all'ufficio commercio, per il costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il Comune provvede a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione è inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono e se ricettivi, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 38 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere più di un metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 39 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari esitate sui mercati, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,80.

Articolo 40 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e, in ogni caso, non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti s'intendono destinati al commercio tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è in ogni caso sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80, nonché ad ogni altra normativa igienico sanitaria.

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o comunque non puliti.
3. La vendita d'animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori che vendono prodotti ittici.

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti ed il suolo del mercato.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e, in ogni caso, ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione d'energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione vanno a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Dovrà essere in ogni caso esibita a semplice richiesta del personale di vigilanza, perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.

Articolo 44 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti, incendi che si dovessero verificare nel mercato o durante altre manifestazioni commerciali.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 – Preposti alla Vigilanza.

1. L'attività di vigilanza presso il mercato o presso altre manifestazioni commerciali è svolta dalla Polizia Locale e da altro personale comunale addetto al mercato, dagli altri organi di Polizia e dall'Azienda Sanitaria Locale ed, eventualmente, da soggetti a ciò espressamente delegati dal Sindaco con atto formale.
2. Il personale comunale addetto al mercato:
 - Sovrintende alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - Provvede all'assegnazione dei posti vacanti;
 - Rileva le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - Fa osservare le norme annonarie;
 - Fa osservare le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 46 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Gli operatori titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da due delegati, uno per ciascun settore merceologico.
2. E' compito degli operatori comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con i funzionari del Comune e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale alla Pubblica Amministrazione.

- Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
- La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area.

PARTE XII – VENDITA OCCASIONALE

Articolo 47 – Oggetto

1. La parte XII del presente regolamento ha per oggetto l'attività di vendita occasionale nei mercatini del Comune di Ozegna, nel rispetto dei criteri regionali adottati ai sensi dell'articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge regionale 28/1999 e in forza degli articoli 7 e 42 comma 2 lettera a) del D.L.vo 267/2000.

2. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle Leggi vigenti.

Articolo 48 – Finalità

1. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale in ambito comunale è ammessa nel pieno rispetto dei criteri regionali vigenti e nel caso in cui il Comune abbia esercitato le proprie funzioni di individuazione, di disciplina e di approvazione dei mercatini cui partecipano i venditori occasionali.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione le seguenti attività:

- vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, secondo quanto previsto dall'Articolo 4, c.2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.
- vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali;
- vendita svolta dagli **enti del terzo settore**, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia attività di beneficenza o autofinanziamento.

Articolo 49 – Definizioni

1. Ai fini della Parte XIII del presente Regolamento, si intende per:

a) **Legge Regionale:** Legge Regionale n. 28 del 12 Novembre 1999 e s.m.i. - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) **Deliberazione di Giunta Regionale:** DGR n. 12 del 11 Maggio 2018 - Attività di vendita occasionale nei mercatini. Criteri ai sensi dell'Articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge Regionale 28/1999;

c) **Mercatini:** Forme di vendita di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale, esercitate su area pubblica o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinata all'uso del pubblico indistinto, attrezzata o meno, coperta o scoperta, che ha quale specializzazione il

- collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizza per la presenza dei venditori occasionali;
- d) **Soggetto pubblico o privato**: soggetto al quale il Comune affida una serie di funzioni del mercatino sulla base di apposita convenzione o atto equipollente;
- e) **Soggetto Terzo**: soggetto proponente una propria iniziativa al quale il Comune autorizza il progetto organizzativo di un mercatino redatto sulla base delle presenti disposizioni;
- f) **Tesserino**: documento in bollo necessario per potere esercitare l'attività di vendita occasionale, da vidimare mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- g) **Domanda**: istanza in bollo presentata al Comune di residenza oppure al Comune dove si svolge il primo mercatino cui si intende partecipare se il soggetto proviene da fuori regione, da parte del venditore occasionale per ottenere il rilascio del tesserino;
- h) **Venditore occasionale**: soggetto privato persona fisica in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercita nei mercatini l'attività di vendita di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare il cui **valore non sia superiore a euro centocinquanta** per ciascun bene. Ogni bene usato deve rientrare nella sua sfera personale o nella sua collezione (beni propri) oppure è realizzato mediante la sua abilità;
- i) **Beni propri**: beni usati, di proprietà legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
- j) **Beni realizzati mediante la propria abilità**: piccoli oggetti realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
- k) **Opere d'arte e opere dell'ingegno creativo**: opere che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione sono a esclusiva legislazione dello Stato e che ai sensi della legge 22/04/1941 n° 633 sono protette dal diritto d'autore.
- l) **Elenco dei beni posti in vendita**: elenco dei beni, suddivisi per categoria e numerati. Lo stesso è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- m) **Manifestazione di interesse**: atto sottoscritto dal venditore occasionale per poter partecipare al mercatino che deve essere inviato al Comune di svolgimento nel quale si dovranno indicare le categorie dei beni da porre in vendita;

Articolo 50 – Individuazione

1. Non esistono al momento nel Comune di Ozegna "mercatini" di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale, che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia.
2. Nel corso degli eventi fieristici o similari organizzati o comunque patrocinati dall'Amministrazione Comunale, possono essere ammessi tali generi con la possibilità di partecipazione di venditori occasionali.
3. Nel Comune di Ozegna possono essere istituiti nuovi mercatini di iniziativa comunale gestiti direttamente, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo pubblico o privato, oppure di iniziativa di soggetti terzi che hanno come specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali.

4. Nell'atto di istituzione e disciplina si indicano per ogni nuovo mercatino: la denominazione, il luogo di svolgimento, la data o le date di svolgimento, l'orario di svolgimento, esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione, la specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni, la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione tramite apposita cartografia, le forme di pubblicità, le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino, i criteri di assegnazione degli spazi, le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali, le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V *bis* della Legge Regionale, gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
5. Come previsto dalla DGR 12-6830 dell'11 maggio 2018 i mercatini possono avere luogo anche in abbinamento con altre forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa.
6. I commercianti, gli agricoltori, gli artigiani, gli enti del terzo settore, gli artisti e gli operatori del proprio ingegno a carattere creativo, ammessi a partecipare alle attività di vendita e/o esposizione abbinate ai mercatini vengono individuati per numero e dimensione dei posteggi nell'ambito del singolo evento.
7. Resta ferma l'applicazione del bollo sull'istanza di partecipazione e sulla concessione di occupazione di suolo pubblico fatte salve le legittime esenzioni di legge.

Articolo 51 – Disciplina generale

1. Le regole già espresse nel presente Regolamento si applicano indissolubilmente a tutti i mercatini del Comune di Ozegna, sia che gli stessi siano a gestione comunale diretta, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo, oppure di iniziativa di soggetti terzi.
2. Per i mercatini del Comune di Ozegna è prevista la massima libertà di articolazione relativa agli abbinamenti con le varie forme mercatali previste dalle disposizioni regionali e la massima libertà di settorializzazione dei generi previsti dalla normativa (il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia).
3. La dimensione massima di ogni spazio è definita di volta attraverso un atto formale del Comune. Ogni venditore occasionale non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.
4. La partecipazione ai mercatini comunali è subordinata all'invio di una manifestazione di interesse al Comune o al soggetto delegato dal Comune o al soggetto proponente, da redigere su apposito modello unificato predisposto dalla Regione Piemonte, ovvero all'invio di apposita istanza di partecipazione all'evento.

5. La manifestazione di interesse, ovvero l'istanza di partecipazione, deve pervenire al Comune o al soggetto delegato dal Comune o al soggetto proponente tramite invio di una mail di posta certificata o a mano almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
6. Ai mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati, muniti di apposito tesserino, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

Articolo 52 – Criteri di assegnazione degli spazi

1. Il criterio di assegnazione degli spazi ai venditori occasionali ammessi al mercatino sarà dato dall'ordine di data e orario acquisito dalla mail di posta certificata o dall'ordine cronologico di arrivo con cui è stata inoltrata la manifestazione di interesse ovvero l'istanza di partecipazione. La ripetuta assegnazione di uno spazio non crea in capo all'hobbista alcun diritto di priorità.
2. Prima della data di svolgimento dell'evento il Comune ovvero il soggetto delegato dal Comune o il soggetto proponente, previo convocazione degli operatori, assegna a ciascuno lo spazio riservato alla vendita.
3. Se la funzione gestionale del mercatino è affidata a terzi, possono essere concordate diverse modalità per la ricezione delle manifestazioni di interesse ovvero delle istanze e per l'assegnazione degli spazi.

Articolo 53 – Modalità di accesso

1. Circa l'accesso alle aree dei mercatini si rimanda in toto a quanto stabilito dalla PARTE XIII del presente Regolamento, fatto salvo per gli orari di ingresso e di vendita che verranno stabiliti con appositi atti relativi ad ogni singolo evento.

Articolo 54 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale

1. A ogni venditore occasionale è fatto obbligo:
 - a) di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino;
 - b) di conservare l'elenco dei beni posti in vendita unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e la dichiarazione che attesta la condizione di venditore occasionale, di non avere altri tesserini, che non sono stati emessi provvedimenti di revoca a proprio carico. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo;
 - c) di esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
 - d) di prevedere che il prezzo di vendita di ogni singolo prodotto non possa essere superiore a euro 150,00. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;
 - e) di occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività, lasciando liberi i passaggi per il pubblico.

- f) di mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature oltretutto di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
- g) di raccogliere al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, di chiuderli ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o asportarli con mezzi propri.
2. A ogni venditore occasionale è fatto divieto:
- a) di farsi sostituire da parte di altri soggetti neppure se appartenenti al proprio al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
- b) di commercializzare:
- le merci nuove di produzione seriale;
 - l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se risultante da rimanenze di magazzino;
 - qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione;
- c) di vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
- d) di recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati;
- e) di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
- f) per i venditori occasionali che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, di utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora fatto salvo il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso;
- g) di danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature – in modo particolare – il suolo pubblico.

Articolo 55 – Utilizzo di energia elettrica e bombole a gas

1. È fatto divieto ai venditori occasionali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
2. Nei mercatini non è consentito l'utilizzo di bombole a gas.

Articolo 56 – Affidamento a soggetti terzi

1. Il Comune di Ozegna, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, **può affidare** una serie di funzioni amministrative e gestionali per la realizzazione dei mercatini a soggetti pubblici e privati attraverso l'approvazione di una **convenzione** nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il soggetto gestore affidatario si impegna al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini e in particolare la Legge Regionale, la Deliberazione di Giunta Regionale e il presente Regolamento.
3. Il Comune di Ozegna ammette sul proprio territorio la presenza di mercatini di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, associazioni di categoria, società, soggetti pubblici o privati ecc.) il cui progetto viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale e realizzato secondo le modalità in essa contenute ovvero stabilite in un apposito disciplinare redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, tenendo conto di criteri di parità di trattamento ed eguaglianza e avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.

Articolo 57 – Tesserini

1. Per poter partecipare ai mercatini del Comune di Ozegna è necessario esibire il tesserino per la vendita occasionale.
2. Il Comune di Ozegna rilascia il tesserino per la vendita occasionale previa acquisizione della relativa domanda di rilascio in bollo ai privati (persone fisiche) residenti, ai privati provenienti da fuori regione che intendano partecipare a un mercatino locale quando lo stesso sia il primo mercatino cui partecipano in Piemonte.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.
4. Il rilascio del tesserino, salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, è previsto nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda di rilascio per permettere all'ufficio comunale competente di verificare sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.
5. Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e dà la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.
6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto utilizzazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.
7. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.
8. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della Legge Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della medesima legge.
9. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
10. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.
11. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda.

Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

Articolo 58 – Invio dati

1. Il Comune o suo delegato, invia alla Banca Dati della Regione Piemonte i dati, necessari al monitoraggio e al controllo, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali.
2. I dati da trasmettere sono quelli elencati dettagliatamente al punto 5 della Deliberazione di Giunta Regionale.

PARTE XIII – NORME FINALI

Articolo 59 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle Leggi vigenti.

Articolo 60 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascia quietanza da apposito bollettario. Tutti gli operatori che fanno esclusivo uso di corrente elettrica, acqua potabile o di altri servizi disponibili nell'area di mercato, sono tenuti a corrispondere una quota forfetaria, quantificata ed adeguata annualmente con deliberazione della giunta comunale.

Articolo 61 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. L.vo 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni o/e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Chiunque violi le altre disposizioni del presente regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio

2003 n° 3 estinguibile entro giorni 60 mediante il pagamento di € 50,00. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque occupi abusivamente l'area del mercato, oppure svolga attività di commercio in forma itinerante in modo, luogo o tempo vietati, qualora il trasgressore non provveda a semplice intimazione ad interrompere l'attività abusiva, oppure non provveda alla rimozione di quanto costituisce occupazione abusiva, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta delle cose che sono servite per commettere la violazione. Le conseguenti spese di trasporto e custodia sono a carico del trasgressore. Nulla è dovuto al trasgressore per l'eventuale deterioramento di merci deperibili. Per rientrare in possesso delle cose rimosse coattivamente dovrà corrispondersi preventivamente al comune il corrispettivo delle spese sostenute. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

COMUNE DI OZEGNA - PLANIMETRIA AREA MERCATALE

SCALA 1:200

